

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Ingiunzione di pagamento europea

### Ingiunzione di pagamento europea

#### Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Il giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è la **sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto** (*Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto*).

#### Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento per l'impugnazione è previsto all'articolo 20 del regolamento e il giudice competente è la **sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto** (*Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto*).

#### Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Sono ammessi i seguenti strumenti di comunicazione in base alla procedura dell'ingiunzione di pagamento europea:

- i) presentazione presso la cancelleria, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera a) del Codice di procedura civile;
- ii) spedizione con lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera b) del Codice di procedura civile;
- iii) via fax, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera c) del Codice di procedura civile.

#### Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Gli atti devono essere redatti in portoghese.

Ultimo aggiornamento: 14/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.